Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E PER L'USO DEL SIGILLO PERSONALE

degli iscritti all'ALBO tenuto
DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

Art. 1

Al fine di tutelare la fede pubblica e di assicurare quindi ai terzi la provenienza di un atto e/o documento, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona istituisce un sigillo personale identificativo (o brevemente "**sigillo**") della corrispondenza e degli atti prodotti nell'esercizio dell'attività professionale dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri Commercialisti e degli Esperti Contabili iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Art. 2

Il sigillo personale identificativo è di forma circolare con corona di diametro esterno di millimetri 29.

Nella parte esterna è riportata la scritta "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA" in lettere maiuscole.

Nello spazio centrale sono contenuti: il titolo di studio abbreviato (Dott. o Rag.), il nome ed il cognome dell'iscritto.

Al di sotto del nome e cognome, sempre nella parte centrale del sigillo, è riportato l'epitrocoide adottato dal Consiglio Nazionale quale logo e simbolo della categoria. Alla destra dello steso è impressa la Sez. (A o B) dell'Albo ed a sinistra, il numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Art. 3

La proprietà esclusiva del sigillo è dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ancona che ne ha curato e ne curerà d'ora in avanti la realizzazione.

Il sigillo viene concesso in uso dall'Ordine a tutti gli iscritti All'albo che ne cureranno il ritiro.

Il sigillo personale identificativo non può essere fatto realizzare autonomamente, né da singoli iscritti, né da terzi.

L'Ordine ha pertanto competenza a vigilare sul corretto utilizzo del sigillo ma non è responsabile del suo eventuale utilizzo falso, non conforme o comunque improprio.

A tal fine presso l'Ordine sarà conservata la stampigliatura di ogni sigillo e dei dati dell'iscritto concessionario conservati con le modalità opportune, ancorché in modalità elettronica, in apposita scheda debitamente sottoscritta.

Art. 4

Il Consiglio dell'Ordine fissa annualmente l'entità del contributo alle spese da sostenere per il rilascio del duplicato del "sigillo" dovuto dall'iscritto, esso dovrà essere versato all'atto della presentazione della richiesta di rilascio. Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di sostenere direttamente l'onere del primo rilascio del sigillo all'iscritto all'Albo.

Art. 5

Il possesso del sigillo personale identificativo è riservato in esclusiva ai Dottori Commercialisti, ai Ragionieri Commercialisti ed agli Esperti Contabili che svolgono effettivamente la libera professione i quali sono, pertanto, personalmente responsabili della diligente custodia dello stesso e del suo corretto utilizzo.

E' fatto divieto all'iscritto di utilizzare sigilli professionali diversi da quello predisposto e consegnatoli dall'Ordine.

Smarrimenti, distruzioni, sottrazioni e/o furti, previa denuncia all'Autorità di Polizia, dovranno essere tempestivamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, segnalati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione da parte di questi. In caso di rinvenimento del sigillo dovrà esserne data comunicazione all'Ordine con le modalità di cui sopra ed il duplicato del sigillo, qualora già rilasciato, dovrà essere restituito presso la sede dell'Ordine.

Il sigillo dovrà senza indugio essere restituito all'Ordine proprietario dal detentore e/o dai suoi legittimi aventi causa, in caso di:

1) trasferimento ad altro Ordine;

2) cancellazione dall'Albo;

3) insorgenza di causa impeditiva allo svolgimento della libera professione o sospensione e/o radiazione dall'Albo;

4) trasferimento dell'iscrizione all'Elenco speciale;

5) semplice richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Vice presidente o del Segretario nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, e comunque del Consiglio dell'Ordine anche in ambito disciplinare.

Art. 6

L'utilizzo del sigillo personale identificativo vincola l'iscritto alla incondizionata osservanza del presente Regolamento, che viene pertanto integralmente accettato dall'iscritto all'Albo all'atto della consegna del sigillo stesso, mediante sottoscrizione di una apposita dichiarazione in cui lo stesso attesta sotto la personale responsabilità di:

1. conoscere, accettare ed osservare il presente regolamento;

2. non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità per l'esercizio della professione previste dall'Ordinamento Professionale e dai suoi regolamenti;

3. impegnarsi a restituire senza indugio il sigillo qualora dovessero insorgere condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione, avvenga la cancellazione dall'Albo, intervengano provvedimenti restrittivi della capacità d'agire oppure venisse sanzionato disciplinarmente dall'Ordine per sospensione dall'esercizio della professione o radiato e comunque a mera richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Vice presidente o del Segretario nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Art. 7

Il sigillo personale identificativo esplica piena efficacia e vincola l'iscritto soltanto se apposto congiuntamente alla propria firma.

Il sigillo potrà essere apposto sugli atti qualificanti l'attività professionale. Tali sono quelli attraverso i quali l'iscritto intende affermare la propria qualificazione professionale.

L'apposizione del sigillo è rivolta alla tutela dell'affidamento del pubblico sulla qualifica professionale dell'iscritto.

Art. 8

L'utilizzo improprio del sigillo personale identificativo o la mancata osservanza di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento potrà rendere l'iscritto passibile delle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale vigente.

Ancona, lì 10 ottobre 2008